






# REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Regolamento delle  
assemblee ordinarie e straordinarie  
Cassa Rurale  
della Valle dei Laghi



	<b>CAPITOLO I</b> Disposizioni preliminari (art. 1)
	<b>CAPITOLO II</b> Costituzione dell'Assemblea (artt. da 2 a 9)
	<b>CAPITOLO III</b> Discussione (artt. da 10 a 18)
	<b>CAPITOLO IV</b> Votazioni (artt. da 19 a 26)
	<b>CAPITOLO V</b> Disposizioni Finali (artt. 27 e 28)

## • I **CAPITOLO I** - Disposizioni preliminari

### 👉 Articolo 1 -

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della "CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI" - Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa" con sede in Padergnone - Provincia di Trento.

## • I **CAPITOLO II** – Costituzione dell'Assemblea

### 👉 Articolo 2 -

L'assemblea ha luogo presso la sede della società o in altra località facilmente accessibile indicata nell'avviso di convocazione e compresa nella zona di competenza della società.

### 👉 **Articolo 3 –**

In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 5 quinto comma dello statuto.

In relazione alla previsione di cui all'art. 5 dello statuto il quale consente l'ammissione a socio dei soggetti residenti ed operanti nella zona di competenza della Società e in considerazione che l'elezione del presidente e dei consiglieri di amministrazione va effettuata nel rispetto dell'appartenenza di tali soggetti a determinate "circoscrizioni territoriali":

- a) circoscrizione territoriale del Comune di Trento, del Comune di Terlago e del capoluogo comunale di Vezzano con le frazioni di Fraveggio, Lon, Ciago, Ranzo e Margone;
- b) circoscrizione territoriale del capoluogo comunale dei Comuni di Calavino e Lasino, della frazione di Castel Madruzzo del Comune di Lasino e della frazione di Lagolo dei Comuni di Calavino e Lasino;
- c) circoscrizione territoriale dei Comuni di Cavedine e Drena .(fr.Lago Cavedine esclusa)
- d) circoscrizione territoriale del Comune di Padergnone, della frazione di Santa Massenza del Comune di Vezzano, delle frazioni di Ponte Oliveti e di Sarche del Comune di Calavino , della frazione di Pergolese del Comune di Lasino e frazione Lago di Cavedine.

Secondo quanto disposto dall'art. 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello statuto e le norme statutarie che definiscono il criterio di appartenenza, individuando i candidati tra i "residenti od operanti" nell'ambito di ciascuna delle predette "circoscrizioni territoriali", ai fini applicativi di tali disposizioni statutarie si stabilisce quanto segue:

- a) qualora i soggetti residenti in determinate "circoscrizioni territoriali" risultino anche operanti in altre circoscrizioni, nel procedimento di elezione alle cariche sociali si assegnerà la prevalenza al criterio della "residenza" rispetto a quello "dell'operatività";
- b) i soggetti, che in un Comune compreso in una determinata "circoscrizione territoriale" possiedono solo uno dei due requisiti per l'appartenenza alla società ("residenza" o "operatività") sono da aggregare alla compagine sociale della "circoscrizione territoriale" comprendente il Comune nel quale tale socio possieda almeno uno dei requisiti;
- c) i soggetti ammessi a socio "residenti" od "operanti" in comuni diversi da quelli indicati nelle "circoscrizioni territoriali" di cui all'art. 32 dello statuto, potranno indicare autonomamente la propria appartenenza - vincolata per i successivi 5 anni - ad una specifica zona di una circoscrizione.

In caso contrario saranno aggregati nel rispetto del principio di cui alla precedente lettera b) o, in caso di inapplicabilità della norma, nel modo seguente:

- I soci residenti od operanti nei Comuni di Lavis, Giovo, Albiano, Civezzano, Pergine Valsugana, Vigolo Vattaro, Besenello, Aldeno, Garniga, Cimone, Andalo, Fai della Paganella, Zambana, Molveno e S. Lorenzo in Banale sono aggregati alla "circoscrizione territoriale del Comune di Trento, del Comune di Terlago e del capoluogo comunale di Vezzano con le frazioni di Fraveggio, Lon, Ciago, Ranzo e Margone."

- I soci residenti od operanti nei Comuni di Arco e Villa Lagarina sono aggregati alla "circonscrizione territoriale dei Comuni di Cavedine e Drena".
- I soci residenti od operanti nel Comune di Lomaso, Dro sono aggregati alla "circonscrizione territoriale del Comune di Padergnone, della frazione di Santa Massenza del Comune di Vezzano, delle frazioni di Ponte Oliveti e di Sarche del Comune di Calavino e della frazione di Pergolese del Comune di Lasino".
- in caso di trasferimento della "residenza" o della "operatività" il socio è tenuto ad informare la società la quale provvede, nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), all'aggregazione del socio, nella nuova "circonscrizione territoriale". Peraltro il socio eletto nelle cariche sociali resta in carica fino a scadenza del mandato (salvo che non vengano meno le condizioni di cui all'art. 5 comma 1 dello statuto);
- per soggetto "operante" in una determinata circoscrizione territoriale si intende colui che abbia nell'ambito della stessa interessi di carattere economico di qualsiasi natura.

I criteri di cui sopra si applicano anche per la partecipazione alle riunioni locali di cui all'art. 15 quinto comma del presente regolamento.

Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi ai criteri indicati.

#### 👉 **Articolo 4 –**

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

All'assemblea possono partecipare soltanto soci, i rappresentanti dei soci minori e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche. Possono inoltre intervenire un rappresentante della Federazione Trentina delle Cooperative, le persone invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

#### 👉 **Articolo 5 –**

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 4 .

**Il Presidente fissa il termine ultimo entro il quale il Socio può registrarsi per partecipare ai lavori Assembleari.**

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

La firma del delegante dovrà essere autenticata dal Presidente della società, dai dipendenti a ciò delegati dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

I Soci che per grave malattia non sono in grado di recarsi presso gli sportelli per l'autentica della loro firma potranno richiedere al personale della Cassa, appositamente autorizzato l'autentica della firma presso la propria abitazione.

Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di soci intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

#### 👉 **Articolo 6 –**

Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

#### 👉 **Articolo 7 –**

Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

#### 👉 **Articolo 8 –**

Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori.

#### 👉 **Articolo 9 –**

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

## **I CAPITOLO III – Discussione**

### **👉 Articolo 10 -**

Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea.

### **👉 Articolo 11 -**

Il presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente.

Gli amministratori, i sindaci, il direttore, il rappresentante della Federazione Trentina delle Cooperative e gli altri invitati ad assistere all'assemblea possono chiedere al presidente di intervenire nella discussione.

### **👉 Articolo 12 -**

Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

### **👉 Articolo 13 -**

Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

### **👉 Articolo 14 -**

Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 16 del presente Regolamento.

### **👉 Articolo 15 -**

Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine della iscrizione nelle schede di cui all'art. 25 del presente regolamento, devono pervenire al consiglio di amministrazione almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 50 soci della circoscrizione territoriale di appartenenza del candidato proposto.

In relazione alla medesima carica ciascun socio non può sottoscrivere contemporaneamente più proposte alternative.

**Le firme contenute nelle proposte di candidatura alle cariche sociali dovranno essere autenticate dal Presidente della società, dai dipendenti a ciò delegati dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.**

Al fine di agevolare i soci residenti o operanti nelle circoscrizioni territoriali indicate negli art. 32 dello statuto nelle proposte di candidatura degli Amministratori e nelle proposte di candidatura dei Sindaci, il Consiglio di amministrazione può indire, anche limitatamente a talune circoscrizioni ed a seguito di avviso da esporre nella sede e nelle succursali interessate e da inviare ai soci non meno di cinque giorni antecedenti la data fissata, delle apposite riunioni, nelle quali, con votazione segreta o palese, vengono indicati i candidati da proporre per l'elezione all'assemblea. I Candidati maggiormente votati saranno inseriti nelle apposite schede di votazione di cui all'art. 25 del presente regolamento, in rapporto ai posti da coprire.

Ogni socio potrà proporsi come candidato o proporre altro socio comunicando, in forma scritta, il nominativo alla Presidenza entro il giorno precedente la riunione di zona, per consentirne l'inserimento nelle schede per la votazione.

**Per poter essere considerate valide le proposte di candidatura formulate nelle riunioni della circoscrizione (preassemblee) alle stesse dovranno essere presenti almeno 50 soci.**

Le proposte formulate da singoli soci in assemblea e quelle non presentate nel termine di cui sopra devono essere consegnate al presidente, prima che egli dichiari chiusa la discussione sull'inerente punto all'ordine del giorno.

I nominativi dei candidati sono elencati in modo visibile ai soci, secondo l'ordine di presentazione delle proposte prima di procedere alle votazioni.

## **Articolo 16 –**

Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso d'incitamento alla violenza od al disordine.

Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

#### 👉 **Articolo 17 –**

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.

#### 👉 **Articolo 18 –**

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

## ● **I CAPITOLO IV – Votazioni**

#### 👉 **Articolo 19 -**

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 17. I provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

#### 👉 **Articolo 20 -**

Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di

ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

#### 👉 **Articolo 21 –**

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano con prova e controprova o per appello nominale.

L'elezione delle cariche sociali ha luogo per scrutinio segreto. L'assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti, può decidere che l'elezione delle cariche sociali avvenga per alzata di mano.

Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari, non rilevando gli astenuti.

#### 👉 **Articolo 22 -**

Il Presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Il Presidente, tenuto conto della consuetudine vigente presso la società, può raccomandare all'assemblea, che è libera di aderirvi, l'elezione delle cariche sociali di candidati in rappresentanza di singole località o categorie di soci pur in assenza di specifica disposizione statutaria.

#### 👉 **Articolo 23 -**

Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente, nel momento delle votazioni, rammenta all'assemblea che i soci dissenzienti devono dichiarare le proprie generalità al segretario

***In caso di voto segreto, (votazione cariche sociali) il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.***

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

#### 👉 **Articolo 24 -**

Le schede per l'elezione alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, sono predisposte dalla società secondo un modello uniforme. Se nell'elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine fissato per la votazione.

Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate.

All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

#### 👉 **Articolo 25 -**

Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Tra tali nominativi il Consiglio di Amministrazione indica all'assemblea, che è libera di aderirvi, i soggetti che propone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Collegio Sindacale.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome e cognome della persona preferita. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualsiasi altra annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Qualora per una carica vengano indicati nominativi in numero superiore al previsto, l'espressione di voto per la carica in questione è nullo.

#### 👉 **Articolo 26 -**

Ultimate le votazioni, il Presidente proclama i risultati invitando, se l'assemblea è ancora aperta, coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiararsi di non accettare la carica durante l'assemblea o entro i quindici giorni successivi alla stessa, ovvero entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di nomina, se assente dall'assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

#### 👉 **Articolo 26 bis -**

“Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di **strumenti elettronici** che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle cariche sociali.

La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta al consiglio di amministrazione, che ne dà preventiva comunicazione ai soci nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali, l'elenco dei candidati proposti ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento viene reso visibile ai partecipanti secondo l'ordine di presentazione delle proposte stesse

I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:

Articolo 21, commi 1 e 2;

Articolo 23;

Articolo 24;

Articolo 25, commi 1, 2 e 3;

In caso di voto elettronico, l'art. 26 del presente regolamento si applica in quanto compatibile. “

## ● I CAPITOLO V — Disposizioni Finali

### 👉 Articolo 27 -

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

### 👉 Articolo 28 -

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della società.

---